



(Scheda a cura di **Enzo Santolini** – Dipartimento riforme istituzionali)

SINTESI E OSSERVAZIONI DECRETO DEL 6 LUGLIO 2012 (SPENDING REVIEW)

TITOLO IV RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE SPESA ENTI TERRITORIALI

ART. 16 - TAGLI DI RISORSE

Lo stato provvederà a minori trasferimenti di risorse (tagli) nella seguente misura:

Regioni:

700 milioni nell'anno 2012 – 1 miliardo nel 2013;

Regioni Statuto Speciale e Province Autonome:

600 milioni nell'anno 2012 – 1,2 miliardi nel 2013 – 1,5 miliardi nel 2014;

Province:

500 milioni nell'anno 2012 – 1 miliardo nel 2013;

Comuni:

500 milioni nell'anno 1012 – 2 miliardi nel 2013.

Articolo 17 – Province

Viene chiaramente esplicitato che obiettivo della soppressione e accorpamento delle Province è relativo al contenimento della spesa del sistema di finanza pubblica imposti da obblighi europei.

Il Decreto è stato pubblicato il **6 Luglio**: da qui parte l'iter con il termine per le procedure al **4 Ottobre**.

Entro 10 giorni dal Decreto il Governo stabilisce i criteri (dimensione territoriale/popolazione) per ridurre e accorpare le Province.

Entro i 40 giorni successivi il Consiglio delle Autonomie Locali Regionali delibereranno il piano con le riduzioni e gli accorpamenti che verrà inviato entro 5 giorni al Governo

Il Governo **entro i 10 giorni successivi** acquisisce il parere della Regione.

Entro 20 giorni dalla Legge che converte l'attuale Decreto, il Governo sopprime o accorpa le Province come dai rispettivi piani regionali.

Se i Consigli delle Autonomie Locali Regionali non delibereranno, il Governo provvederà di iniziativa propria, sentito il parere entro 10 giorni della Conferenza Unificata.

Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative precedentemente assegnate con Legge dello Stato alle Province ad eccezione delle nuove funzioni quale Ente di area vasta: di pianificazione territoriale e ambiente, trasporto pubblico e privato, strade.

Entro 180 giorni verrà emanato un Decreto che trasferisce ai Comuni i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse alle funzioni trasferite dalle Province.

Gli organi delle Province sono il Consiglio e il Presidente; rimane in vigore il Patto di Stabilità.

E' quindi evidente, in virtù della legislazione precedente (Salva Italia), che in tutti i casi le Province diventano Enti di secondo livello e quindi i Consigli Provinciali saranno eletti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali che sono anche gli unici candidabili.

Art. 18 AREA METROPOLITANA

Sono soppresse le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituite le relative e territorialmente coincidenti città metropolitane dal **1 gennaio 2014**.

Gli Organi dureranno in carica 5 anni e sono: il Consiglio e il Sindaco che può nominare un suo Vice e attribuire deleghe ai Consiglieri.

In sede di prima applicazione il Sindaco del Comune capoluogo diventa il Sindaco Metropolitano; lo Statuto potrà stabilire che sia di diritto il Sindaco del capoluogo, che sia eletto come per le Province (da Consiglieri Comunali e Sindaci) oppure a suffragio universale.

Il rapporto abitanti – consiglieri è di: oltre 3 ML / 16 Consiglieri; da 800 mila a 3 ML / 12 Consiglieri; 10 per i restanti casi.

I componenti il Consiglio Metropolitan sono eletti tra i Sindaci del territorio, come previsto per le Province, dai Consiglieri Comunali e dai Sindaci.

L'elezione avverrà entro 45 giorni dalla elezione del Sindaco del capoluogo (nel caso lo Statuto preveda coincidenza con quello metropolitan) o contestualmente alla sua elezione.

L'insediamento del Consiglio avverrà entro 15 giorni dalla proclamazione dei Consiglieri.

La Città Metropolitana avrà le seguenti funzioni: tutte quelle delle Province con l'aggiunta della pianificazione territoriale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitan, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Alle città metropolitane spettano: patrimonio e risorse umane e strumentali delle Province e le risorse finanziarie.

Il Consiglio Metropolitan adotta lo Statuto entro 6 mesi dalla prima convocazione a maggioranza assoluta che regola le modalità di funzionamento e le forme di indirizzo di coordinamento dell'azione di governo, disciplina i rapporti fra i Comuni e le modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni metropolitane e prevede le modalità con le quali si può delegare potere e funzioni ai Comuni singoli o associati con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, le modalità con le quali i Comuni possono delegare compiti e funzioni alla città metropolitana, e quelle con le quali Comuni non dell'area metropolitana possono istituire accordi.

ART. 19 – Funzioni associate dei Comuni

Le funzioni fondamentali (10) dei Comuni sono così definite: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e di controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, compreso il trasporto pubblico; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione a pianificazione territoriale sovracomunale; protezione civile e primi soccorsi; raccolta – smaltimento – recupero rifiuti urbani e riscossione relativi tributi; progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e amministrativa locale; tenuta stato civile e anagrafe.

I Comuni fino a 5 mila abitanti (3 mila se di Comunità Montane) esercitano obbligatoriamente le funzioni fondamentali o in Unioni Comunali o Convenzioni ad esclusione di anagrafe e stato civile. •Le Unioni avranno un Presidente scelto fra i Sindaci e gli altri Organi saranno formati da Consiglieri Comunali e Assessori comunque nel limite previsti per Comuni di pari abitanti, mentre i Comuni fino a 1.000 abitanti avranno un Sindaco e 6 Consiglieri. •La Regione individua, di concerto con il Consiglio delle Autonomie le dimensioni territoriali ottimali e omogenee per le Unioni o le Convenzioni; il limite minimo delle Unioni è 10 mila abitanti; le Convenzioni hanno durata almeno triennale e se non danno risultati in efficienza ed efficacia devono trasformarsi obbligatoriamente in un Unione. •Entro il 1° gennaio 2013 almeno 3 funzioni fondamentali dovranno essere esercitate in forma associata ed entro l' 1° gennaio 2014 tutte le rimanenti.

I Comuni non oltre i 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici mediante un Unione di Comuni cui sono affidate la programmazione economico-finanziaria, la gestione contabile, la potestà impositiva sui tributi locali nonché quella patrimoniale. •I Comuni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'Unione. •L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici dei Comuni e le vengono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e dovranno avere oltre 5 mila abitanti (3 mila se di Comunità Montane). •I Comuni dovranno avanzare proposta di aggregazione alla Regione la quale provvede agli atti istitutivi. •Gli organi dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente e la giunta. Il Consiglio è composto da tutti i Sindaci (in prima applicazione da 2 Consiglieri per ogni Comune). •Fino alla elezione del Presidente (eletto dalla Giunta entro 30 giorni) il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti esercita tutte le funzioni. •Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile. •La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati, fra i Sindaci componenti il Consiglio, nel numero corrispondente a Comuni di pari dimensione. •Entro 20 giorni dalla istituzione dell'Unione si farà lo Statuto con le norme di funzionamento. •Al momento della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'Unione, nei Comuni partecipanti decadono le Giunte e gli unici organi rimangono il Sindaco e il Consiglio.

Le Unione di Comuni: •Ogni Comune può far parte di una sola Unione; gli Organi sono il Presidente, la Giunta e il Consiglio. Il Presidente è scelto fra i Sindaci e la Giunta fra i componenti le Giunte dei singoli Comuni. •I Consiglieri sono eletti dai singoli Consigli Comunali tra i propri componenti. •L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare e si applicano i principi dell'ordinamento dei Comuni (status amministratori, ordinamento finanziario e contabile, personale e organizzazione). •Sono conferite alle Unioni, da parte dei Comuni, le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni in una logica di non aumento della spesa per il personale. •L'atto costitutivo è approvato dai Consigli Comunali. All'Unione vanno gli introiti di tasse, tariffe e contributi riferite ai servizi ad esse affidati.

I Comuni fino a 5 mila abitanti già all'interno di Unioni devono optare se applicare la normativa riferita alla partecipazione ad Unioni con Comuni con meno di 1000 abitanti (perdita Giunta) od alla normativa modificata dal presente Decreto.

Entro 2 mesi dal Decreto le Regioni possono individuare limiti demografici diversi da quelli stabiliti da I Decreto.

ART. 20 – Fusione di Comuni

A decorrere dal 2013 ai Comuni che negli anni 2012 e successivi hanno dato luogo ad una fusione, il contributo straordinario sarà del **20% dei trasferimenti erariali per l'anno 2010.**

ALCUNE OSSERVAZIONI FINALI

Nel trasmettervi la sintesi del Decreto Legislativo del 6 luglio u.s. (spending review) riferito al riassetto delle Autonomie Locali (fermo restando la discussione Parlamentare per la trasformazione in legge – voto "ipoteticamente previsto" 5 agosto) si evidenziano alcune osservazioni.

La materia è abbastanza ostica e controversa ed in alcuni punti confusa e contraddittoria e quindi passibile di eventuali imprecisioni ed errori dei quali, eventualmente, si chiede scusa in premessa.

Da questa prima lettura sembra emergere:

- ✦ la notevole consistenza (9 Miliardi) dei tagli, anche con influenza nei bilanci di anno corrente che compromettono fortemente i servizi anche per l'anno 2012;
- ✦ la riconferma della riduzione/accorpamento delle Province attraverso solo due requisiti abitanti/estensione (scompare il numero minimo di comuni) e vengono svuotate di tutte le funzioni demandate dallo Stato ad eccezione di ambiente, trasporti e strade;
- ✦ scompare lo scioglimento dei Comuni sotto 1000 abitanti precedentemente previsto e scompare l'obbligatorietà, che diventa facoltà, di creare Unioni di tutte le loro funzioni/servizi, con conseguente decadenza delle rispettive giunte con effetto contagio per tutti gli eventuali Comuni sopra i 1000 abitanti;
- ✦ resta per tutti i Comuni sotto i 5000 abitanti (quindi anche per quelli sotto i 1000) di Unione delle ridefinite funzioni fondamentali ad esclusione delle anagrafe, senza perdita di Giunta e senza effetto contagio (punto tuttora controverso);
- ✦ grande incognita, al momento, riguarda il criterio che verrà usato per ripartire il taglio di risorse ai comuni di 2 miliardi nel 2013 e 500 milioni nel 2012; tale criterio si dovrebbe basare sulla distanza dei costi

intermedi del singolo comune (acquisto beni, servizi, affitti, assicurazioni, ecc), dalla mediana ricavata a livello nazionale: chi si discosta di più (verso l'alto), in rapporto alla popolazione residente, dovrebbe vedersi ridotti i trasferimenti in misura maggiore.

- ✧ si accelerano i tempi per la realizzazione sia delle "nuove Province" accorpate, per la creazione delle Unioni di Comuni e per la definizione delle Aree Metropolitane;
- ✧ rimangono grossi interrogativi sull'impatto del trasferimento delle competenze delle Province ai Comuni con le relative risorse(?) e personale(?);
- ✧ col riassetto delle funzioni delle "nuove Province" si rischiano sovrapposizioni e frammentazioni di ruoli e competenze tutte da chiarire e verificare nei prossimi provvedimenti governativi; in particolare le funzioni legate al mercato del lavoro e quindi anche dell'assetto dei servizi per l'impiego, non trovano né conferma né nuova collocazione
- ✧ si avvalorava ancora di più l'esigenza che la Regione E.R. si doti di una nuova Legge che dia organicità, strutturalità e risorse ai processi di unione delle realtà comunali del territorio;
- ✧ alcuni dati nella nostra Regione: i Comuni sotto 5000 abitanti sono 156; di cui 19 sono sotto i 1000 abitanti; solo 15 Comuni non aderiscono a nessuna forma associativa.